

!!IMPORTANTE!!

Aiutami a garantire contenuti gratuiti
e liberi

..iscriviti al canale!!!!!!!

<https://www.youtube.com/@PierangeloValaperta>

E' NECESSARIO per uno studio proficuo Associare lo schema
sottostante alle lezioni gratuite Online..di seguito la play list:

<https://www.youtube.com/watch?v=cHeoI6IU4W0&list=PLhV-O5DIbCcpv9IqM7CWXkwZJy00EealO&pp=gAQB>

L. 18 febbraio 1989, n. 56 (1) . ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

1_La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

2_Requisiti per psicologo

3_ L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica

Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione (VDS ART 11-13 c.d.)

5_ L'albo e' strutturato a livello regionale

20_II consiglio regionale o provinciale dell'ordine (si fa l'elezione 30gg prima, tutti gli iscritti possono votare)

24_2. Di tale elezione (risultato) si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.

26_Sanzioni disciplinari.

All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della

gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento

b) censura;

c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;

d) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

Comma 3 La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17 (Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso)

28_ Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. [Esso dura in carica tre anni] (14)

È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.

Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine; b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione

dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; **c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi (VDS Storia Codice deontologico);**

cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti:

esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità; h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

Lo psicologo si occupa principalmente di fornire sostegno, consulenza e diagnosi mentre lo psicoterapeuta lavora sulla patologia. In pratica l'attività psicologica è orientata alla riabilitazione, al sostegno e alla diagnosi, ma non è curativa. La psicoterapia, invece, ha fini curativi.

LEGGE NR.3 2018 LO PSICOLOGO COME PROFESSIONE SANITARIA

CC art. 32. "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività") come dimensione biopsicosociale. A seguito dell'intenzione esplicitata dall'OMS (2011) riguardo il benessere e salute mentale.

-Identità e riscatto alla figura professionale, unita a una maggiore attenzione al benessere psicologico , -standard formativo, -anti abusivismo.

CODICE DEONTOLOGICO:

_Il testo del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani è stato proclamato il 17 gennaio 1998 in seguito a consultazione referendaria indetta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine ai sensi dell'art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89 ed è entrato in vigore il 16 febbraio dello stesso anno.

_Articoli modificati -2013

1_aggiunto "le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico".

5_aggiunto" La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale."

21_Completamente riformulato

CAPI	IMPERATIVI GUIDA	FINALITA'
C1 Principi generali (1-21)	M1 Meritare la fiducia del cliente ovvero professione come servizio (art 21);	F1 Tutela del Cliente (Correttezza professionale) Segreto professionale (11-17) Non trarre vantaggi economici (28) Obbligo della corretta informazione (9)
C2 Rapporti Con L'utenza E La Committenza (22-32)	M2 possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente: questo implica la conoscenza dei propri limiti nel sapere e nel saper fare, cui conseguenza è il rifiuto a compiere atti professionali per i quali si ritiene di essere inadeguati (artt 5 – 22 – 37);	F2 Tutela della professione nei confronti dei colleghi (regole di solidarietà e colleganza) Divieto di appropriarsi fraudolentemente dei prodotti del pensiero dei Colleghi (35) Divieto di dare pubblicamente giudizi negativi a proposito della formazione e della competenza di altri psicologi (36)
C3 Rapporti Con I Colleghi (33-38)	M3 Usare con giustizia il proprio potere: le conoscenze che appartengono allo psicologo lo pongono in una posizione di superiorità	F3 Tutela gruppo professionale (regole di

	<p>rispetto il cliente che ricorre a lui, tale asimmetricità va gestita dal professionista con giustizia senza averne benefici, ma sfruttarla per il raggiungimento del benessere del cliente (facilitare, accompagnare, sollecitare il cambiamento). Infatti il diritto ci ricorda:</p> <p>neminem laedere: non provocare danno (ART. 22):</p> <p>sum cuique tribuere: rispettare l'autonomia e dignità del cliente non usando il potere del sapere a proprio vantaggio (ARTT. 4 , 18);</p> <p>Honeste vivere: mantenere una condotta consona al decoro ed alla dignità della professione sia nei riguardi del cliente che dei Colleghi e della società nel suo complesso (ARTT. 28 –,38 – 39 – 40);</p>	<p>decoro, dignità, autostima e indipendenza)</p> <p>Decoro, dignità della professione, autonomia nei confronti di altre professioni (6)</p> <p>Obbligo di denunciare i casi di abusivismo (8)</p>
<p>C4 Rapporti Con la società' (39,40)</p>	<p>M4 Difendere l'autonomia professionale: la propria, dei Colleghi nei confronti della pretesa di altre figure di compiere atti professionali che appartengono alla competenza esclusiva dello psicologo (ART. 6).</p>	<p>F4 Responsabilità nei confronti della società (coerenza e coscienza favore della comunità)</p> <p>Dovere di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere</p>

		psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità (3-34)
C5 Norme di attuazione (41,42)		

Art	Testo	Key word
Capo I – Principi generali		
1	Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.	Campo di applicazione Ignorantia legis non excusat (art. 5 CP)- L'errore di fatto ha ad oggetto elementi del fatto tipico che non sono rientrati nella sfera conoscitiva dell'agente. Quando, un errore che cade sulla norma incriminatrice, siamo in presenza dell'errore di diritto . Gli artt. 48 e 49 c.p. prevedono rispettivamente il caso dell' <i>errore determinato dall'altrui inganno</i>
2	L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione,	Procedure disciplinari e sanzioni a) avvertimento b) censura;

<p>sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare</p>	<p>c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;</p> <p>d) radiazione.</p>
<p>AVVERTIMENTO: consiste nella contestazione e nel richiamo del collega ai suoi obblighi deontologici.</p> <p>Ossia <u>lo Psicologo viene avvertito che ciò che ha fatto non va bene</u>, per cui deve <u>astenersi dal ripeterlo</u>.</p> <p>L'avvertimento non prevede multe, sospensioni o altro <u>e viene effettuato in modo privato</u>.</p> <p>Esempio: dichiarazioni non conformi a livello pubblicitario.</p> <p>CENSURA: si sostanzia nel <u>biasimo formale</u> nei confronti del collega.</p> <p>Ossia <u>il Consiglio comunica (anche in forma pubblica)</u> la propria "disapprovazione" e <u>il proprio dissenso nei confronti della condotta</u> (omissiva o lesiva) tenuta dallo Psicologo.</p> <p>La censura non prevede multe o sospensioni, mentre può comportare una comunicazione pubblica da parte dell'ordine.</p> <p>Esempi: condotta professionale scorretta; comunicazioni pubblicitarie false.</p> <p>SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE PER UN PERIODO NON SUPERIORE AD UN ANNO: Consiste nella preclusione (ossia <u>divieto</u>) di <u>esercitare la professione</u>.</p> <p>Tale divieto può andare fino a un massimo di un anno.</p> <p>La sospensione può avvenire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a seguito della dimostrazione e accertamento di gravi infrazioni commesse dallo Psicologo; 2. nel caso in cui sussista una delle seguenti condizioni NON HA LIMITI DI TEMPO: <ol style="list-style-type: none"> a. "condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, (...) ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto" (art. 35 codice penale). b. emissione di mandato/ordine di cattura; c. <u>ricovero in ospedale psichiatrico</u>; d. ricovero in caso di custodia su procedimento penale; 	

	<p>e. morosità di oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.</p> <p>Esempi: condotta professionale particolarmente scorretta verso l'utenza; situazioni di forte recidività; comunicazioni pubblicitarie palesemente false.</p> <p>RADIAZIONE: dall'Albo consiste nella "<u>espulsione</u>" dello Psicologo dall'Albo e pertanto <u>non può più esercitare la professione</u>. Tale sanzione può essere pronunciata dal Consiglio in una delle seguenti situazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> quando sia stato accertato e dimostrato che l'iscritto abbia <u>compromesso in maniera gravissima la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale</u>; quando l'iscritto è <u>condannato penalmente</u> con sentenza passata in giudicato (ossia laddove sussistano gli estremi di legge che non consentono più l'impugnabilità della sentenza) a <u>pena detentiva non inferiore a due anni per reati non colposi</u>. <p>Esempio: condotta professionale con <u>infrazioni rilevanti del codice penale</u>.</p>	
3 F4	<p>Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali,</p>	<p>Principio di responsabilità</p> <p>_ E' UN Dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo</p> <p>_ Lo psicologo è consapevole che nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri</p> <p>- Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.</p>

	<p>organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.</p>	
--	--	--

<p>4 F4 M3</p>	<p>Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.</p>	<p>Principio del rispetto e della laicità</p> <p>Caposaldo etico del codice</p> <p><u>M3= suum cuique tribuere</u>: rispettare l'autonomia e dignità del cliente non usando il potere del sapere a proprio vantaggio</p> <p>F4= Doveri di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità</p> <p>Riprende e sintetizza i principi fondamentali della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (DUDU..non giuridicamente vincolante) (dignità, libertà, uguaglianza e fratellanza-- in vigore nel 1976: il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali.—ORA TERZA GENERAZIONE lgbtq+</p> <p>L'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 dispone che "Il <u>responsabile del procedimento</u> e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale debbano astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".</p>
<p>5 F4 M2</p>	<p>Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha</p>	<p>Competenza professionale</p> <p>Formazione permanente</p> <p>VDS ECM (150..scuola di psicoterapia ok)</p> <p>La non formazione permanente determina una violazione</p>

	<p>acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.</p>	
<p>6</p> <p>F3</p> <p>F4</p> <p>M4</p>	<p>Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.</p>	<p>Autonomia professionale</p> <p>Es. anime gemelle e faccio i profili</p> <p>Tarocchi, Parapsicologia (non scientificamente provato)</p> <p>Autonomia professionale (verso la committenza SIA IN AMBITO CLINICO che di docenza)</p>
<p>7</p> <p>F4</p>	<p>Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni</p>	<p>Validità dei dati e delle informazioni</p>

	dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile	<p>Il giudizio è ipotetico e non esclude altre possibilità con metodi scientificamente provati</p> <p>Lo Psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.</p>
8 F3 F4	Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.	<p>Tutela della professione e contrasto all'esercizio abusivo</p> <p>Abuso del titolo (es. psicoterapeuta quando ancora non c'è il titolo, oppure i conselor che si presentano come psicologi)</p> <p>Attività ingannevoli</p>
9 F1	Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di	<p>Consenso informato nella ricerca</p> <p>Dati personali VDS DL. 196 2013</p>

F4	<p>ottenere il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell'ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.</p>	<p>Regolamento eu 2016 679 gdpr (general data protection regulation, dal 25 maggio 2018)</p> <p>VDS Articolo consenso informato</p> <p>Nella ricerca bisogna garantire l'anonimato e informare sullo scopo i partecipanti</p> <p>No manipolazione per ricerca (tenere nascosti fini o strumentalizzare gli stessi)</p>
----	--	--

10 F4	Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.	Attività professionali con gli animali Quando le attività professionali, incluse quelle di ricerca, hanno ad oggetto il comportamento degli animali, la psicologa e lo psicologo si impegnano a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze. La legge 20 luglio 2004, n. 189 (Maltrattamento animali)
11 F1 F4	Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.	Segreto professionale Relazione confidenziale _pretura/pec/convocazione CC <u>come persona informata sui fatti per sommarie informazioni testimoniali</u> _L'autorizzazione del giudice in questo caso è un vizio di forma _Richiedi verbale in colloquio _Avvisa del vincolo del segreto professionale
12 F1 F4	Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in	Testimonianza Astensione alla testimonianza _livello "superiore dell'11 _Testimonianza=processo _Avvisa del vincolo del segreto professionale,

	<p>presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso</p>	<p>_Siamo svincolati su consenso del pz, ma valuta lo psi</p> <p>-VDS dispositivo dell'Art. 200, ma se il giudice dichiara che non ci sono i presupposti siamo svincolati.</p> <p>-VDS legge 397/2000 sequestro di dati corrispondenza quando..</p>
13 F1 F4	<p>Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.</p>	<p>Casi di referto o denuncia o deroga alla riservatezza</p> <p>Referto, in prestazione sanitaria entro 48 ore (vds Art. 334ccp)</p> <p>Denuncia, fuori da prestazione sanitaria</p> <p>Reato con perseguibilità d'ufficio (grave) va fatto un referto/denuncia (Pubblico) (ricorda che non fai l'indagine) alla procura ordinaria</p> <p>Ma..vds art. 365 CP</p> <p>Decr. Leg. 196 /2003 (Approfondimento)</p> <p>..Lo stretto necessario a.....</p>

APPROFONDIMENTO ARTICOLI DA 11 A 13

Differenza fra procedimento penale e processo: il procedimento penale rappresenta le fasi iniziali, attraverso le quali si avvia l'intero iter giudiziario. il processo penale, invece, comprende il dibattito vero e proprio in Tribunale, cioè il contraddittorio tra le parti di fronte al giudice.

Differenza tra perseguibilità d'ufficio e querela di parte: dipende se PU O PIva (Pubblico)

La procura della repubblica sono gli uffici del PM (Tribunale ordinario, dei minori, militare)

Lo psicologo riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

quando: è alle dipendenze del Servizio Sanitario Italiano; lavora in convenzione col SSI piuttosto che

presso un Ente Pubblico; svolge la propria attività in convenzione con Enti Pubblici(AUSL, scuole pubbliche, comuni, ecc...);

Il Pubblico Ufficiale è colui che esercita una funzione pubblica con poteri autoritativi e certificativi.

L'incaricato di Pubblico Servizio è colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio disciplinato nelle stesse forme della funzione pubblica, ma senza poteri tipici di quest'ultima.

Atto dispositivo dell' art 200 CPP: Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [331, 334]: medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria (lo psicologo da Legge 3/2018) ;

331 cpp Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [357 c.p.] e gli incaricati di un pubblico servizio [358 c.p.] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito

334 ccp Chi ha l'obbligo del referto [365 c.p.] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria

Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo, effetti che ha causato o può causare.

Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

361 cp Omissione o ritardo di denuncia all'autorità giudiziaria nella professione sanitaria da parte di un PU 516 Euro,

362 cp non sono obbligati a denuncia /referto i responsabili delle comunità terapeutiche e socioriabilitative per fatti commessi da Tox dip in percorso in struttura nel centro anche de SSN.

365 cp Omissione o ritardo di referto nella professione sanitaria all'Autorità indicata nell'articolo 361 516 Euro, Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (384cp) tolto se il pz ci svincola dal segreto professionale e lo vogliamo fare.

Decr. Leg. 196 /2003 (APPROFONDIMENTO)

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla **legge 7 dicembre 2000**, n. 397
(Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato)., o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento

14 F1 F4	Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza	Interventi professionali su gruppi Lavoro sul gruppo-avvisarli dell'obbligo della riservatezza (quello che si dice nel gruppo rimane nel gruppo)
15 F1 F4	Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.	Collaborazioni interprofessionali e condivisione delle informazioni Solo valutazione diagnostica senza i dettagli (condizioni premesse o racconti svolti)
16 F1 F4	Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione	Salvaguardia dell'anonimato Ad esempio in un convegno, parlando di un caso clinico devo garantire l'anonimia del pz senza dettagli ma trattando solo il caso le valutazioni e i processi
17 F1 F4	La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere	Protezione di dati e documenti Documentazioni 5 anni al termine della prestazione professionale

	<p>e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.</p>	<p>In caso di morte dello psicologo la tutela va all'ordine o a un collega a cura dello stesso psicologo.</p> <p>La riservatezza è a carico dello psicologo</p> <p>Utilizzo di cloud dedicati e/o cassaforte.</p>
<p>18</p> <p>F4</p> <p>M3</p>	<p>In ogni contesto professionale la psicologa e lo psicologo devono adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte dell'ente o della persona cliente e/o paziente, della professionista o del professionista cui rivolgersi.</p>	<p>Rispetto della libertà di scelta</p> <p>Libera scelta</p>
<p>19</p> <p>F4</p>	<p>Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o</p>	<p>Contesti valutativi</p> <p>Integrità professionale, se in una selezione un a persona non è idonea non si fanno sconti</p>

	preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi	
20 F4	Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.	Attività di docenza e formazione psicologica stimolano
21 F4 M1	L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto	Insegnamento di metodi, tecniche e strumenti professionali

	salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche.	
Capo 2 – Rapporti Con L'utenza E La Committenza		
22 F4 M2 M3	Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.	Non trarre vantaggio (no situazione di dipendenza del pz x prolungare la terapia=profitto), non trarre vantaggi economici dal paziente come regali. (il mio più bel regalo è che tu sia venuto qui)
23 F4	Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.	non aumentare le tariffe tra una seduta e un'altra prezzo troppo basso=svalutazione del servizio
24 F4	Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o	_consenso informato duplice copia, li trovo sul sito dell'ordine regionale (guardalo!!) Vds legge 219/2017

<p>committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.</p>	<p>Dati presonali VDS DL. 196 2013</p> <p>Regolamento eu 2016 679 gdpr (general data protection regulation, dal 25 maggio 2018)</p> <p>OGGETTO, FINALITA', MODALITA' CRITERI ACCESSIBILITA DATI , EVENTUALE DIFFUSIONE DATI DATI, DIRITTI DELL'INTERESSATI IN MODALITA' DI ESERCIZIO, CONTATTI DI CHI HA IN GESTIONE DEL TRATTAMENTO</p> <p>(FILE CRIPTATI, CASSAFORTE, NUMERI TELEFONO CELLULARE)</p> <p><u>allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.</u></p>
<p>Legge 219/2017 Consenso informato Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti piu' consoni alle condizioni del paziente. Qui si parla di <u>interdetti</u>, ma il termine corretto sarebbe incapaci, che racchiude interdetti che inabili. Davanti a un rifiuto di un trattamento (rifiuto informato) è il giudice tutelare che sancisce l'inizio del trattamento.</p> <p>Decr. Legisl. 196/2013</p> <p>art. 13 cosa deve essere compreso nel consenso informato:</p> <p>a) <u>finalità</u> e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;</p> <p>b) la <u>natura</u> obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;</p> <p>c) le <u>conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere</u>;</p> <p>d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;</p> <p>e) i diritti di cui all'articolo 7;</p> <hr/> <p><u>L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:</u></p> <p>a) dell'origine dei dati personali;</p> <p>b) delle finalità e modalità del trattamento;</p> <p>c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;</p>	

	<p>d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;</p> <p>e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.</p> <p><u>L'interessato ha diritto di ottenere:</u></p> <p>a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;</p> <p>b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;</p> <p>c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.</p> <p><u>L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:</u></p> <p>a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;</p> <p>b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.</p> <hr/> <p>f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.</p>	
25 F4	<p>Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano</p>	<p>Differenza fra committenza e utenza</p> <p>Es. attività aziendale x burnout, quando il dirigente chiede come va? Si potrebbe rispondere che si stà procedendo su questi obbiettivi, il gruppo risponde bene, faremo questi altri obbiettivi</p>

	<p>recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.</p>	
<p>26</p> <p>F4</p>	<p>Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.</p> <p>Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.</p>	
<p>27</p> <p>F4</p>	<p>Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal</p>	

	<p>proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.</p>	
<p>28</p> <p>F1</p> <p>F4</p> <p>M3</p>	<p>Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non</p>	<p>LIMITI relazionali (amici parenti) e NO Relazioni sentimentali durante le sedute</p>

	sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.	
29 F4	Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.	No comparaggio No in caso di SSN
30 F4	Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.	No regali vds art.22
31 F4	Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdetto sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità	Minorenni e "interdetti" NON e' un atto tutelativo ma un documento sanitario informativo!! Non delegabile, non si acquisisce in ambito giudiziario (TCU, contenzioso civile tribunale) ma prima si, perché di è in ambito sanitario (noi siamo sanitari per legge 3 2018). Prestazioni professionali cosa si intende? Secondo questo articolo andrebbe sempre chiesto il consenso informato (anche se faccio una prestazione professionale es. lezione sul

	<p>Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.</p>	<p>bullismo a scuola, dove basterebbe l'autorizzazione del Dirigente scolastico, quindi non trattamento sanitario)</p>
	<p>Potestà genitoriale=responsabilità genitoriale (art. 316 del c.c., come sostituito dal D. Lgs. n. 154/2013)</p> <p>Legge 219/2017 Consenso informato Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente. Qui si parla di <u>interdetti</u>, ma il termine corretto sarebbe incapaci, che racchiude interdetti che inabili. <u>Davanti a un rifiuto di un trattamento (rifiuto informato) è il giudice tutelare che sancisce l'inizio del trattamento.</u></p> <p>L'interdizione può essere chiesta nei confronti della persona maggiorenne che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione.</p> <p>L'inabilitazione riguarda l'infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici. Può essere inabilitato altresì il cieco o sordomuto dalla nascita del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.</p>	
32 F4	<p>Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.</p>	<p>Diritto del pz di essere informato</p> <p>Dovere del professionista informare</p> <p>Art.32 Cost... Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.</p>

Capo 3 – Rapporti Con I Colleghi

33 F4	<p>I rapporti fra gli Psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.</p> <p>Lo Psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.</p>	Sulla base dell. Art.3
34	<p>Lo Psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.</p>	
35 F2	<p>Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo Psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.</p>	
36 F2	<p>Lo Psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi</p>	

	<p>professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.</p> <p>Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.</p> <p>Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo Psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente.</p>	
37	<p>Lo Psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.</p> <p>Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo Psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.</p>	
38 M3	<p>Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo Psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.</p>	
Capo 4 – Rapporti Con la società		
39 M3	<p>Lo Psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza.</p>	

	Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.	
40 M3	<p>Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo Psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.</p> <p>In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione.</p>	

	La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.	
Capo 5 – Norme di attuazione		
41	È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’“Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56	dell’Ordine degli psicologi l’“Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”,
42	Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56	dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56

--	--	--

Il presente compendio è da intendersi come uno strumento formativo integrativo di studio di libera consultazione e approfondimento che non sostituisce norme, leggi e ordinamenti.